



Regione Lombardia IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2021.0005571 del 01/04/2021

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Ai Signori Presidenti
delle **ALTRE** Commissioni
consiliari permanenti

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 162 – DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

“Legge di semplificazione 2021”.

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito **le altre Commissioni permanenti** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Secondo quanto disposto dall'art. 107 bis, comma 1 del Regolamento generale indico in particolare le parti di specifica competenza delle seguenti Commissioni **I** (artt. 1, 13), **II** (artt. 2, 13), **IV** (artt. 3, 4, 5, 6), **V** (artt. 11, 14, 15, 18), **VI** (art.16), **VIII** (artt.7, 8, 9, 10, 12, 17).

Con i migliori saluti

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

PROGETTO DI LEGGE N. 0162

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—————
“ Legge di semplificazione 2021”.
—————

PRESENTATO IL 29/03/2021

ASSEGNATO IN DATA 01/04/2021

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **II**

CONSULTIVA **Altre permanenti**



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4457

Seduta del 29/03/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2021" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SALA)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

L'atto si compone di 32 pagine
di cui 30 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Legge di semplificazione 2021";

DATO ATTO che sarà acquisito, nel corso dell'iter consiliare, il parere del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2015 e dell'allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Legge di semplificazione 2021";
2. di trasmettere l'allegata proposta di progetto di legge al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2015 e dell'allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019;
3. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Progetto di legge di iniziativa del Presidente della Giunta regionale “Legge di semplificazione 2021”

Relazione illustrativa

Il presente progetto di legge è redatto in virtù della previsione di cui alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19 recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” come modificata dalla l.r. 9/2019, che, all’articolo 1, comma 3, ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, almeno una volta l’anno, un progetto di legge di semplificazione.

La proposta di semplificazione normativa dell’anno 2021 contiene, per gli ambiti istituzionali, economico e territoriale, disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa e procedimentale.

Titolo I Ambiti Istituzionale

Art. 1 Modifiche alla l.r. 19/2019 e conseguente modifica dell’articolo 29 del r.r. 6/2020

Le puntuali proposte di modifica della l.r. 19/2019, che di seguito vengono illustrate, riguardano una serie di disposizioni che, anche a seguito dell’approvazione della disciplina normativa e amministrativa prevista per la piena ‘messa a regime’ della nuova legge sugli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale (r.r. attuativo n. 6/2020 e DGR XI/4066/2020, quest’ultima in attuazione degli articoli 3 e 8, comma 8, della l.r.), si sono rese necessarie per una più efficace e chiara applicazione di tale disciplina.

Ognuna delle sottostanti proposte di modifica, essendo volta a meglio chiarire/definire la portata applicativa della l.r. 19/2019 e dei relativi provvedimenti attuativi, in particolare, integrando l’articolato con la prevista estensione del possibile ricorso allo strumento dell’accordo locale semplificato e del ricorso, in caso di adesione regionale ad accordi promossi ai sensi della normativa statale, ai criteri già stabiliti per la valutazione della sussistenza dell’interesse regionale all’adesione, precisando la portata effettiva di puntuali previsioni, nonché estendendo l’applicazione delle nuove regole sulla programmazione negoziata di interesse regionale anche agli accordi avviati o in fase di attuazione ai sensi dell’abrogata l.r. 2/2003, comporta misure di semplificazione amministrativa e procedurale, come di seguito meglio specificato.

Nel dettaglio (comma 1):

- il nuovo comma 3 bis dell’articolo 3 discende dall’esigenza di poter applicare la medesima procedura di valutazione di sussistenza o meno dell’interesse regionale (procedura prevista per valutare la promozione o adesione regionale agli AQST, AREST, AdP e ALS) all’adesione della Regione a tipologie di accordo ulteriori a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 19/2019; si fa riferimento, in particolare, agli accordi promossi in base alla normativa statale (quali quelli di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000), mentre per gli accordi previsti dalla normativa regionale di settore, diversi dagli AQST, AREST, AdP e ALS, continuerà ad applicarsi la specifica disciplina di riferimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 19/2019;
- la sostituzione del comma 4 dell’articolo 4 è finalizzata a permettere al Presidente della Regione di delegare agli Assessori competenti la gestione delle successive fasi degli accordi di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 19/2019 anche contestualmente alla DGR di promozione o adesione all’accordo e non solo a seguito di tale deliberazione, evitando così la necessità di provvedere con un ulteriore atto amministrativo di delega; tale fattispecie di contestualità con la DGR non si potrà, ovviamente, applicare anche alle deleghe *una tantum* (quelle di cui alla lettera b) del vigente comma 4 dell’art. 4 della l.r.);
- l’integrazione del comma 4 dell’articolo 5 consente di ricorrere agli ALS anche per attuare gli interventi oggetto degli AQST, purché si tratti di interventi e opere di valenza locale ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 19/2019. Oggi è già previsto che gli AQST, per opere di particolare rilevanza, possano essere attuati tramite accordi di programma;

- l'integrazione del comma 6 dell'articolo 6 consente di ricorrere agli ALS anche per promuovere singoli AREST, purché si tratti di interventi e opere di valenza locale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 19/2019. Oggi è previsto che l'unica modalità di promozione di singoli AREST avvenga con le procedure degli accordi di programma di cui all'articolo 7 della l.r. 19/2019; la modifica permetterà, in sostanza, di attuare con procedura semplificata progetti selezionati a seguito di manifestazione di interesse che, per caratteristiche, rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r.;
- le modifiche alla disciplina degli accordi di programma riguardano, rispettivamente, una specificazione al comma 4 necessaria a chiarire che, prima della sottoscrizione, la Giunta regionale approva l'ipotesi di accordo (come attualmente previsto all'articolo 21, comma 1, del r.r. 6/2020) e una riformulazione della vigente lettera f) del comma 13, per esplicitare che per eventuali modifiche dell'accordo, comportanti varianti al PTR nella sua valenza paesaggistica, sarà necessario apposito accordo pianificatorio con il Ministero competente ai sensi del d.lgs. 42/2004; tale specificazione scaturisce da un'interlocuzione intercorsa con il Ministero competente in occasione dell'esame di una specifica disposizione (art. 18, in tema di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) della l.r. 25/2020, per la quale era stata ventilata una possibile applicazione anche tramite accordi di programma in variante al piano paesaggistico regionale, senza prevedere espressamente al riguardo un coinvolgimento ministeriale; in tal senso, si è ritenuto opportuno esplicitare tale coinvolgimento anche nella disciplina generale degli accordi di programma, di cui all'articolo 7 della l.r. 19/2019;
- le integrazioni proposte al comma 3 dell'articolo 8 sono funzionali a colmare una lacuna nel procedimento di definizione dell'ALS, nella fase prodromica a quella di promozione (da parte dell'amministrazione locale interessata) e di adesione regionale (previa condivisione dei contenuti della proposta di accordo), operando un distinguo fra la prima fase (di proposta) propedeutica, e la seconda fase (di avvio della procedura); in sostanza, la promozione dell'accordo da parte dell'ente locale deve essere contestuale all'approvazione dell'ipotesi di ALS, nel testo già condiviso con la Regione; seguirà la deliberazione di adesione e condivisione della stessa ipotesi di accordo da parte della Regione, mentre per gli altri enti eventualmente aderenti, i rispettivi atti di adesione e approvazione dell'ipotesi di accordo non necessariamente dovranno coincidere; tali modifiche legislative comportano la necessità di un allineamento del regolamento attuativo della l.r. 19/2019 (reg. reg. 6/2020: allineamento previsto al comma 2 del presente articolo), con specifico riferimento all'articolo 29, comma 2, del citato regolamento, anche al fine di chiarire il distinguo tra la fase di approvazione dell'ipotesi di ALS, esplicitata in legge, e la fase di approvazione dell'ALS, successiva alla sottoscrizione dell'accordo, con conseguente pubblicazione sul BURL del relativo atto di approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della l.r. 19/2019;
- l'integrazione del comma 4 dell'articolo 8 si rende necessaria al fine di chiarire che le modalità di rendicontazione devono essere oggetto di accordo fra le parti, ovvero sancite all'interno dell'ALS da sottoscrivere (secondo quanto già previsto dall'articolo 29, comma 3, del reg. reg. 6/2020), quale modalità di necessario monitoraggio dell'accordo in fase di attuazione, non essendo sempre prevista, per gli ALS, l'attivazione del collegio di vigilanza;
- le modifiche apportate alla norma transitoria (art. 14) discendono dalla necessità di avere a disposizione norme chiare ed univoche in fase di attuazione e conclusione degli accordi approvati o da approvare ai sensi della l.r. 2/2003. Con riferimento a tali aspetti, infatti, quanto previsto dalla l.r. 19/2019 e dal regolamento 6/2020, oltre a riprendere e confermare parte delle disposizioni contenute nell'abrogata l.r. 2/2003, opera un chiarimento ed una specificazione, introducendo norme *ad hoc* sulle modalità di valutazione ed approvazione delle modifiche agli accordi, nonché sulle modalità di esame e trattazione delle eventuali situazioni patologiche degli stessi. L'attuale impossibilità di applicare la nuova normativa agli accordi diversi da quelli promossi o con adesione regionale dalla data di entrata in vigore del regolamento 6/2020 (per questi ultimi, ove rientranti tra gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, si seguono *ab origine* le nuove regole procedurali ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l.r. 19/2019) depotenzia le opportunità offerte dalla nuova l.r. 19/2019, rendendola inefficace ad agire e risolvere problemi aperti su molti degli accordi di programma attualmente in fase di attuazione. In tale situazione continua, infatti, a operare la l.r. 2/2003 (con il r.r. 18/2003 per gli AQST) con il

perdurare, probabilmente per anni, della situazione di “vuoto normativo” che la l.r. 19/1919 ha inteso, invece, colmare. Il proposto nuovo comma 4 bis dell’articolo 14 intende precisare a quali fattispecie di accordi promossi o aderiti dalla Regione in base alla citata normativa regionale abrogata si debbano applicare le nuove regole procedurali della l.r. 19/2019. In sostanza, con la modifica proposta, per la fase attuativa di tali accordi (a seguito della relativa approvazione) si applicheranno le nuove regole disposte dalla l.r. 19/2019, anche ai fini delle eventuali modifiche (da approvare, se del caso, con atto integrativo all’accordo) e della conclusione degli accordi interessati. In caso di accordi già in fase attuativa alla data di entrata in vigore del PDL ‘Prima legge di semplificazione 2021’, le nuove regole si applicheranno con salvaguardia delle specifiche disposizioni previste nei singoli accordi, ove non si rilevassero contrasti con la l.r. 19/2019 e la relativa disciplina attuativa. In conseguenza di quanto sopra, la clausola di salvaguardia degli effetti derivanti della normativa regionale abrogata, prevista al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019, viene soppressa per incompatibilità con il nuovo comma 4 bis.

In definitiva:

- per gli accordi approvati *ex lege* 2/2003 e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge (prima legge regionale di semplificazione 2021) cesserà l’ultrattività degli effetti della normativa regionale abrogata, ferma restando l’applicazione di eventuali specifiche clausole contenute nei singoli accordi, ove non in contrasto con i disposti della l.r. 19/2019 (comma 4 bis, lettera a);
- per gli accordi promossi o aderiti dalla Regione *ex lege* 2/2003 (circa una trentina), prima della data di entrata in vigore del r.r. 6/2020 (vigente dal 25 dicembre 2020) e che non risultassero ancora approvati a quella di entrata in vigore della presente proposta di legge (prima legge regionale di semplificazione 2021), le regole della l.r. 19/2019 si applicheranno dalla fase di definizione di ciascun accordo in corso alla data di entrata in vigore della presente proposta legislativa, con conseguente permanere dell’applicazione della l.r. 19/2019 a seguito dell’eventuale approvazione dell’accordo, ovvero in fase di relativa attuazione e conclusione (comma 4 bis, lettera b); detto altrimenti, a tali fattispecie si applicherà la l.r. 19/2019 non solo per la fase attuativa e di conclusione dell’accordo (come previsto per gli accordi di cui alla lettera a) del nuovo comma 4 bis), ma anche all’iter di approvazione dell’accordo a partire dalla fase in essere alla data di entrata in vigore della presente proposta legislativa (ad es.: se fosse in corso a tale data l’elaborazione del contenuto dell’ipotesi di accordo, la l.r. 19/2019 si applicherebbe per l’approvazione dell’ipotesi di accordo e per tutte le fasi successive; se l’ipotesi di accordo fosse già stata deliberata, invece, la l.r. 19/2019 si applicherebbe ai fini della successiva sottoscrizione/approvazione e, a seguire, alla relativa attuazione/conclusione).

Art. 2 Modifiche agli articoli 5 e 7 ter della l.r. 29/2006

Le modifiche proposte agli articoli 5 e 7 ter della l.r. 29/2006, di cui al comma 1 del presente articolo, sono volte a regolare fattispecie, segnalate agli uffici regionali, per casi effettivamente riscontrati e che necessitano di essere disciplinate a livello normativo, in modo da consentire agli enti e soggetti interessati (in particolare, i comuni) di procedere secondo regole certe e univoche. Le modifiche al procedimento di richiesta di promozione dell’iniziativa legislativa comunale per l’istituzione di nuovi comuni e per il mutamento delle circoscrizioni comunali o delle denominazioni comunali, di seguito puntualmente illustrate, sono finalizzate ad agevolarne l’attivazione, facendo chiarezza rispetto agli adempimenti previsti (tempi e modalità) e alla definizione delle condizioni necessarie all’avvio e al prosieguo dell’iter; in tal senso, sono qualificabili come misure di semplificazione procedimentale.

La modifica all’art. 5 comma 1, lett. c), della l.r. 29/2006 (di cui al comma 1, lettera a) è riferita al mutamento delle circoscrizioni comunali. Nell’attuale formulazione si prevede unicamente l’ampliamento del territorio di un comune mediante l’aggregazione di parte del territorio di un comune contiguo; non è espressamente previsto che attraverso un unico procedimento legislativo possano determinarsi mutamenti circoscrizionali comunali che riguardino più comuni, che contemporaneamente chiedano l’ampliamento dei rispettivi territori mediante un reciproco scambio di porzioni di territorio a loro appartenenti o l’ampliamento del territorio di un comune mediante l’aggregazione di parte del territorio di più comuni ad esso contigui. In tale evenienza, attualmente

sarebbe necessario l'avvio di più procedimenti. Pertanto, la modifica proposta, in un'ottica di economia procedimentale e di risparmio delle risorse del bilancio regionale (al quale sono riferiti i costi dei referendum consultivi), intende consentire, mediante un unico procedimento, che più comuni possano chiedere l'ampliamento dei rispettivi territori mediante un reciproco scambio di porzioni di territorio a loro appartenenti e che un comune possa chiedere l'ampliamento del territorio anche mediante l'aggregazione di parte del territorio di più comuni ad esso contigui mediante un unico procedimento, laddove sussista un obiettivo comune agli enti locali interessati per il conseguimento di un più razionale assetto del territorio, da motivare nella relazione di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 29/2006. Anche con la nuova formulazione resta impregiudicato il requisito della contiguità intercomunale, che deve essere effettiva, tra i comuni interessati, al momento della proposta di modifica circoscrizionale.

L'integrazione dell'articolo 7 ter della l.r. 29/2006 con i due nuovi commi 4 bis e 4 ter (di cui al comma 1, lettera c), si riferisce alla richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa attivata su istanza degli elettori residenti, anziché *ex officio* da parte dei comuni interessati.

Attraverso il nuovo comma 4 bis si sancisce la possibilità, per i comuni congiuntamente interessati all'istituzione di un nuovo comune o al mutamento di circoscrizione o denominazione comunale, di attivare modalità di promozione tra loro anche non omogenee (es.: uno dei comuni potrebbe avviare il confronto preliminare, di cui all'articolo 7 bis, su istanza degli elettori residenti di cui al comma 1 dell'articolo 7 ter o valutare la necessità di avvio di tale confronto a seguito di presentazione della richiesta di promozione dell'iniziativa legislativa da parte della maggioranza degli elettori, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 ter, anche qualora gli altri comuni interessati dalla stessa variazione territoriale avviassero il confronto preliminare, ai sensi dell'articolo 7 bis, in mancanza di analoga richiesta da parte dei rispettivi elettori residenti), purché ciascun comune rispetti, per quanto di competenza, le procedure prescritte dagli articoli da 7 a 10 della l.r. 29/2006.

Il nuovo comma 4 ter dell'articolo 7 ter della l.r. 29/2006 intende, invece, disciplinare tempi e procedure certi, conseguenti alla promozione comunale di una proposta di variazione territoriale attivata secondo le modalità non omogenee di cui al comma 4 bis (cioè: attivata da ciascun comune secondo modalità diverse, tra quelle indicate da tale comma): in tal caso, è prescritto l'obbligo, per il comune che ha ricevuto l'istanza degli elettori residenti, di informare l'altro o gli altri comuni interessati entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione della richiesta. Se entro i successivi 30 giorni non intervengono le deliberazioni sul confronto preliminare (ove necessario) da parte dei comuni coinvolti o non perviene alcun riscontro dall'altro comune o dagli altri comuni interessati, la procedura di attivazione dell'iniziativa legislativa di variazione territoriale dovrà ritenersi conclusa, *ex lege*, con esito negativo (ovvero, non sarà consentito ai comuni procedere ai sensi degli articoli 7 quater e 7 sexies), analogamente alla fattispecie già prevista all'articolo 7 quater, comma 2 (che disciplina il caso di mancata deliberazione referendaria comunale nei termini o di non effettuazione del referendum consultivo, pur in presenza di elettori residenti).

La sostituzione del comma 3 dell'articolo 7 ter della l.r. 29/2006 (di cui al comma 1, lettera b) è finalizzata a estendere la disciplina della verifica regionale relativa alle modalità di attivazione della procedura comunale per la promozione dell'iniziativa di cui all'articolo 7 sexies della l.r. 29/2006 anche ai casi di attivazione di ciascun comune interessato secondo procedure non omogenee (quelle di cui ai nuovi commi 4 bis e 4 ter dello stesso art. 7 ter). La specificazione in legge appare necessaria, in quanto osta a una diretta applicazione della norma vigente alle nuove fattispecie la constatazione che l'attuale comma 3 dell'articolo 7 ter faccia riferimento espresso alle sole richieste degli elettori (presentate in tutti i comuni interessati) di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 7 ter. Inoltre, si è ampliato a trenta giorni il termine di dieci giorni concesso al comune per trasmettere agli uffici regionali competenti una relazione illustrativa delle motivazioni, con elementi anche tecnici (cartografie, rilievi dei confini etc.), in quanto, per il procedimento richiesto dagli elettori a seguito di raccolta firme, tale termine appare troppo breve, soprattutto tenendo conto che spesso si tratta di comuni molto piccoli in cui il tecnico è presente una sola volta alla settimana o addirittura è consulente esterno.

Per quanto riguarda, infine, il vigente comma 4 dell'articolo 7 ter, non si ritiene necessario un richiamo espresso alle nuove previsioni, in quanto tale rinvio è già compreso nella clausola generale di salvaguardia contenuta nel nuovo comma 4 bis dell'articolo 7 ter ("*nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente Capo*").

L'inserimento di quanto previsto al comma 2 del presente articolo si rende necessario ai fini dell'attuazione della proposta sostituzione dell'articolo 5, comma 1, lett. c), della l.r. 29/2006. Le modifiche circoscrizionali con le quali, mediante un unico procedimento legislativo, più comuni possano chiedere l'ampliamento dei rispettivi territori con reciproco scambio di porzioni di territorio a loro appartenenti o in caso di un comune che chieda l'ampliamento del proprio territorio mediante l'aggregazione di parte del territorio di più comuni

ad esso contigui, rendono necessario un supporto regionale ai comuni interessati, mediante la definizione di quesiti tipo (tramite apposito decreto dirigenziale, da adottare entro 60 giorni dalla data di vigenza della presente proposta di legge) per l'effettuazione del referendum consultivo, in considerazione delle varie fattispecie configurabili.

Il comma 3 contiene una norma transitoria e di prima applicazione, che estende la disciplina di cui al presente articolo anche alle iniziative eventualmente già in corso, ai sensi degli articoli 7 bis o 7 ter della l.r. 29/2006, alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la previa definizione regionale dei quesiti tipo ai fini dell'effettuazione del referendum consultivo per i mutamenti circoscrizionali di cui alla nuova lettera c), del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006.

Titolo II **Ambito economico**

Art. 3 Modifiche agli articoli 32 e 35 della l.r. 27/2015

Le modifiche all'art. 32 della l.r. 27/2015, inerenti alle definizioni di rifugio escursionistico ed alpinistico e di bivacco fisso, si sono rese necessarie per evitare incertezze sulla loro classificazione.

Con la modifica al comma 1, riguardante i rifugi alpinistici, s'intende chiarire che uno degli elementi caratterizzanti è la loro inaccessibilità oltre che dalle strade aperte al traffico ordinario anche dagli impianti di risalita, siano questi ultimi pubblici o gestiti da privati. Per questa ragione si propone di sostituire l'espressione: "linee funiviarie di servizio pubblico" con un'espressione ("impianti di risalita") di più ampio significato

Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. 6/2012 (Disciplina del settore dei trasporti), i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, infraregionale e, ove di interesse locale, interregionale includono i servizi su impianti a fune, quali - a titolo esemplificativo - funivie e funicolari e altri impianti di risalita.

Segue l'ulteriore precisazione secondo cui tali servizi si classificano in servizi di linea o non di linea a seconda che siano o meno organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti.

Se ne trae la conferma che l'espressione "impianti di risalita" è di più ampia portata rispetto alla soprarichiamata espressione "linee funiviarie di servizio pubblico" inserita nella vigente disposizione.

Con la modifica al comma 2, riguardante i rifugi escursionistici, s'intende invece chiarire quali sono gli elementi che li contraddistinguono dai rifugi alpinistici, individuandoli nella loro accessibilità attraverso strade aperte al traffico ordinario o impianti di risalita.

L'intervento sul comma 4 consiste nel modificare la definizione di bivacchi fissi nel senso di eliminare la precisazione che deve trattarsi di "alta" montagna e di ridurre pertanto da 2000 a 1200 metri l'altezza minima per la relativa localizzazione, in quanto, come da segnalazione del Club Alpino Italiano, già si trovano bivacchi fissi, quali uniche strutture accessibili in inverno, a quota inferiore a 2000 metri. Conseguentemente si elimina il riferimento alla distanza da rifugi alpinistici o impianti di risalita.

Le modifiche all'art. 35, comma 1, sono finalizzate ad inserire tra i soggetti che possono presentare la domanda di iscrizione all'elenco rifugi i proprietari non gestori (che possono essere anche comuni o comunità montane o associazioni di categoria) al fine di evitare che, in caso di assenza anche temporanea del gestore, sia preclusa la possibilità di presentare domande di iscrizione; la modifica al comma 2 dello stesso articolo risponde ad esigenze di coordinamento con il comma 1 come modificato.

Art. 4 Modifiche agli articoli 63 e 84 della l.r. 27/2015

L'art. 63 della l.r. 27/2015 è finalizzato all'iscrizione nel registro regionale degli aspiranti direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, a seguito di esame abilitante indetto dalle Province e dalla Città Metropolitana. La Giunta regionale individua le procedure istruttorie nonché le modalità di iscrizione e cancellazione nel registro regionale, in conformità alla disciplina statale vigente.

Tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa in merito alla competenza esclusiva in capo al legislatore statale dei principi per l'individuazione delle figure professionali poiché è ritenuto prevalente il sostantivo professioni rispetto all'aggettivo turistiche (cfr. Corte cost. n.

178/2014 e Consiglio di Stato n. 5213/2020), ed in assenza dell'approvazione di tali principi da parte dello Stato e dunque in attesa della risoluzione, a livello nazionale, del tema legato alla figura del direttore tecnico, non è stato sinora possibile lo svolgimento degli esami abilitanti per l'esercizio di tale professione nel territorio regionale.

Una recente sentenza del TAR Lombardia ha invece dichiarato, in relazione all'applicazione dell'articolo 63, comma 2 della l.r. 27/2015 che "in assenza di criteri specifici recati dal DPCM ancora atteso, la Giunta avrebbe dunque dovuto introdurre disposizioni orientate ai principi generali ritraibili dalle norme positive del codice del turismo, oltre che dall'ordinamento giuridico complessivamente considerato".

Pertanto, alla luce dell'intervenuta pronuncia si rende necessario e opportuno modificare integralmente l'articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 27 del 2015 al fine di introdurre le indicate disposizioni sempre nel rispetto della competenza legislativa esclusiva statale.

Si introduce la modalità di riconoscimento dei requisiti professionali rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). In tal modo, il testo della norma regionale viene reso pienamente conforme a quello statale che, al momento, non prevede esami abilitanti.

Occorre altresì aggiornare la normativa regionale introducendo le disposizioni indicate dalla sentenza del TAR motivo per il quale viene introdotto il riferimento all'art. 29 del D.Lgs.206/2007, già utilizzato anche da altre Regioni, che disciplina il riconoscimento in Italia dei requisiti professionali accertati a favore di cittadini di altri Stati membri dell'U.E per non determinare "disparità di trattamento tra cittadini italiani e altri cittadini europei". In questo modo si consente l'iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici a coloro che soddisfano le condizioni previste da tale disposizione sulla base dell'esperienza maturata e della formazione professionale acquisita sul territorio nazionale, ferma restando la competenza relativa al riconoscimento delle esperienze professionali conseguite in un diverso Stato membro dell'Unione europea riconosciuta dall'art. 5 del D.Lgs 206/2007 e dall'art. 5 della l.r. 14/2014. Nel dettaglio, i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del D.Lgs 206/2007 rispettivamente, prevedono che le regioni individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per il riconoscimento delle esperienze professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea (comma 2 dell'art. 5) e che fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono i Ministeri rispettivamente competenti (comma 3, dell'art. 5), mentre l'articolo 5 della l.r. 14/2014, dispone che sia la Giunta regionale ad individuare, per la Regione Lombardia in quanto autorità competente sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nell'Unione europea, la struttura competente a pronunciarsi su tali domande. In questo modo si consente l'ingresso di nuovi professionisti nelle agenzie di viaggio lombarde ricorrendo agli unici requisiti desumibili dalla normativa statale vigente.

La proposta di modifica di cui al comma 3 è invece volta alla soppressione dell'espressione "continuità" ed è finalizzata, pur mantenendo il carattere di esclusività del professionista con una sola agenzia di viaggio, ad attualizzare la professione con l'evoluzione del settore.

La proposta di cui all'art. 84, infine, ha lo scopo di estendere anche per l'anno 2021 quanto già previsto per il 2020 in relazione all'eliminazione dell'obbligo di interruzione temporanea dell'attività per le case e appartamenti per vacanze e i bed & breakfast.

Ancorché, infatti, per l'anno in corso non siano state disposte chiusure delle attività ricettive in questione per via dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse continuano a subire un grave danno economico per via del crollo dei flussi turistici. Con le proposte si intende semplificare l'attività delle strutture ricettive sospendendo alcuni vincoli temporali sulle aperture che andrebbero a penalizzare ulteriormente la ricettività delle strutture stesse.

Art. 5 Modifica all'articolo 91 della l.r. 6/2010

La proposta è volta a modificare l'art. 91, comma 4 della l.r. n. 6/2010 recante disposizioni sulla conferenza di servizi semplificata per l'autorizzazione degli impianti di carburanti ad uso privato ed ha l'obiettivo di chiarire che nella procedura di conferenza di servizi che rilascia l'autorizzazione petrolifera per tali impianti, la Regione non esprime il parere di conformità previsto, dall'art. 81, comma 2, lett. c), per gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico.

Tale specificazione si rende necessaria poiché nella disposizione oggetto di modifica non è indicato esplicitamente che Regione non esprime alcun parere, inoltre tale precisazione consente di evitare incertezze

applicative nell'attuazione delle disposizioni di cui alla DGR 6698/2017 che, nell'articolo che disciplina le autorizzazioni per gli impianti ad uso privato, rimanda in via generale alla procedura per lo svolgimento della conferenza di servizi di cui all'art. 87 della l.r. 6/2010 (quella per impianti ad uso pubblico).

Art. 6 Disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione di cui all'articolo 27 della l.r. 6/2010 in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19

Si propone l'approvazione di una disposizione di carattere transitorio volta a prevedere, limitatamente al periodo connesso allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che il provvedimento di revoca dell'autorizzazione di posteggio su aree date in concessione per l'esercizio del commercio su area pubblica non trova applicazione dal 31 gennaio 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 decretato dal Governo. Tale disposizione costituisce una agevolazione per operatori e Comuni rispetto alle verifiche sulle assenze e pertanto rappresenta una forma di semplificazione per lo svolgimento delle attività economiche da un lato e amministrative dall'altro.

Art. 7 Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 31/2008 e conseguenti modifiche agli articoli 39 e 47

L'intervento normativo proposto consiste nell'abrogare disposizioni sulla programmazione degli interventi in agricoltura, inizialmente contenute nell'art. 6 della l.r. 11/1998 e poi confluite nell'art. 3 della l.r. 31/2008 (t.u. a carattere compilativo), che non trovano più applicazione da oltre dieci anni. Il piano agricolo triennale è, infatti, superato dal programma regionale di sviluppo (PRS) e dalla programmazione comunitaria. Si consideri, inoltre, che il piano si alimentava dei contenuti pianificatori proposti dalle province che dal 2016, per effetto dell'operazione di riallocazione delle funzioni provinciali in applicazione della "legge Delrio", non esercitano più competenze in materia di agricoltura.

L'abrogazione del sopracitato art. 3 comporta le modifiche:

- a) dell'art. 39, comma 2, che, a proposito di fondi da trasferire alle comunità montane, richiama gli indirizzi contenuti nel piano agricolo triennale;
- b) del comma 1 dell'art. 47 che prevede la definizione da parte della Regione e della Provincia di Sondrio di specifiche linee guida di politica e programmazione forestale "nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3".

Art. 8 Modifiche agli articoli 25 e 52 della l.r. 31/2008

I boschi sono soggetti periodicamente a calamità naturali o altri eventi eccezionali, sia di natura abiotica (tempeste, trombe d'aria, smottamenti) sia di natura biotica (attacchi di patogeni o parassiti), che richiedono di essere fronteggiati con interventi tempestivi, in quanto ogni indugio rischia di accentuare ulteriormente i danni. Si pensi, ad esempio, a un evento catastrofico come la tempesta "Vaia" dell'autunno del 2018 che ha causato l'abbattimento di centinaia di migliaia di alberi e al successivo diffondersi di insetti scolitidi dovuto alla permanenza nel bosco di alberi danneggiati.

Con le modifiche proposte s'intende anzitutto raccordare l'art. 25 con l'art. 52 e dunque eliminare i margini di sovrapposizione che questi articoli presentano (si veda, in particolare, la discordante definizione di opere e lavori di pronto intervento) affinché il primo contenga le indicazioni relative alla linea di finanziamento denominata "pronto intervento" e il secondo le indicazioni gestionali relative alle sistemazioni idraulico-forestali. In pratica, si eliminano dall'art. 52 le disposizioni sul pronto intervento. Viceversa, si elimina dall'art. 25 il riferimento alle sistemazioni idraulico-forestali.

Fatti salvi gli interventi di protezione civile, s'intende, inoltre, definire procedure snelle per consentire alle comunità montane o, in mancanza, alle unioni di comuni e ai comuni di segnalare la necessità di un pronto intervento a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali e alla Regione di assegnare ai medesimi enti le risorse necessarie per eseguire opere e lavori senza dover attendere i bandi del programma di sviluppo rurale o i bandi per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 26 della stessa l.r., ferma restando la necessità di acquisire le autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sui contratti pubblici.

Per l'esecuzione delle opere e dei lavori è contemplato il ricorso all'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio laddove, nell'ipotesi residuale che non si tratti di proprietà pubbliche, ne ricorrano i presupposti.

Alla Giunta regionale è demandato il compito di definire aspetti organizzativi e procedurali inerenti alle disposizioni del nuovo articolo 25 e di fornire agli enti interessati indicazioni relative alla loro applicazione.

Si propone infine di sostituire alcuni riferimenti non più attuali alle province contenuti nell'art. 52. Al comma 7 dello stesso articolo, concernente la realizzazione di interventi di manutenzione e ripristino delle superfici

forestali in caso di gravi processi di degrado o motivi di pubblica utilità, si aggiunge un richiamo alle disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. 34/2018 recante forme di sostituzione della gestione di superfici forestali.

Art. 9 Inserimento dell'articolo 55 quater nella l.r. 31/2008

In riferimento al proposto inserimento, nella l.r. 31/2008, di un nuovo articolo 55 quater, è stato rappresentato che, per prassi consolidata, in occasione della presentazione di domande per l'accesso a contributi (in particolare, di derivazione europea) afferenti alla realizzazione di interventi forestali quali, ad esempio, creazione di nuovi boschi e sistemi verdi, miglioramento e cure colturali di boschi esistenti, impianto di pioppeti, i bandi adottati dalla Regione o dagli altri enti competenti dalla stessa delegati prevedono l'acquisizione di un 'parere preliminare' sull'istanza e sulla relativa documentazione progettuale, che attesti la compatibilità della domanda di contributo con la pianificazione delle aree protette (parchi e riserve naturali) o con le misure di conservazione delle zone facenti parte della Rete Natura 2000.

Tale 'parere' - che nella presente proposta normativa viene qualificato come 'verifica preliminare' (comma 1), dal momento che tale verifica lascia comunque impregiudicata la successiva acquisizione dei titoli abilitativi eventualmente prescritti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento (comma 2) - deve essere richiesto all'ente gestore dell'area protetta territorialmente interessata (parchi, riserve o siti di Rete Natura 2000) ai fini della procedibilità dell'istanza di contributo e potrebbe anche essere corredato di raccomandazioni e prescrizioni utili a sviluppare nel migliore dei modi la conseguente fase progettuale definitiva-esecutiva, per l'attuazione del progetto beneficiario del finanziamento di cui al relativo bando.

La verifica preliminare di cui al comma 1 ha lo scopo di consentire una più agevole organizzazione dell'attività istruttoria dell'ente gestore dell'area protetta interessata dall'intervento in progetto, in modo che tale ente possa valutare, nel termine prescritto, in particolare, le domande di finanziamento che, per palese incompatibilità, sarebbero successivamente 'bloccate' in fase di presentazione del progetto definitivo-esecutivo, facilitando, al contempo, l'attività conseguente alla presentazione di istanze valutate compatibili in fase preliminare; dall'altro, la verifica preliminare ha anche la finalità di consentire al richiedente di disporre di eventuali indicazioni e prescrizioni preliminari utili allo sviluppo della successiva fase progettuale: in caso di ammissione a finanziamento, infatti, il beneficiario dovrebbe sviluppare il progetto definitivo/esecutivo, tenuto conto degli esiti della verifica preliminare, al fine di acquisire le autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa di settore.

La verifica preliminare discende dalla condizione imposta dalla normativa europea ai sensi della quale i finanziamenti erogati nel settore agricolo e forestale siano rispettosi delle norme di tutela ambientale (gli interventi beneficiari di contributi di derivazione euro-unitaria, es. dal PSR, non devono comportare danni all'ambiente). Tale verifica non è richiesta, invece, qualora la stessa tipologia di intervento sia posta in essere senza contribuzione pubblica. In tal caso, la valutazione sulla compatibilità di cui sopra verrebbe effettuata unicamente a seguito della presentazione dell'istanza di acquisizione dei titoli abilitativi (tra i quali, ad esempio, i nulla osta di competenza degli enti gestori per gli interventi nelle aree protette di cui all'articolo 13 della legge 394/1991 e/o, in caso di interventi in aree vincolate, le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, dovuti ai sensi del d.lgs. 42/2004 e di ogni altra normativa di tutela ambientale/territoriale, quale quella relativa alle trasformazioni d'uso del suolo soggetto a vincolo idrogeologico ex art. 1 del r.d. 3267/1923).

L'apertura simultanea di più bandi, la massiccia adesione di cittadini e imprese, la carenza di personale degli enti gestori delle aree protette interessate e, tra l'altro, la difficoltà di effettuare sopralluoghi, anche a causa della pandemia da Covid-19, hanno fatto sì che si verificassero casi in cui l'ente gestore non riuscisse a effettuare la verifica preliminare di compatibilità richiesta dal bando, con conseguente rigetto, per improcedibilità, della domanda di finanziamento. In mancanza della presente misura di semplificazione procedimentale si potrebbe anche determinare l'effetto paradossale di ostacolare gli interventi di forestazione, che pure dovrebbero essere incentivati nelle aree protette (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 86/1983). Per queste ragioni, al comma 1 del presente articolo si prevede la possibile formazione del silenzio assenso, qualora la verifica preliminare di compatibilità non venisse resa entro 45 giorni dalla richiesta. In questo modo, gli enti gestori di aree protette di volta in volta interessati, pur potendo prendere visione di tutte le richieste pervenute, potrebbero concentrare l'attenzione sulle pratiche che dovessero presentare profili di criticità o necessitare di puntuali prescrizioni-raccomandazioni ai fini dei successivi sviluppi progettuali, questi ultimi utili, come si è accennato, anche agli operatori destinatari delle valutazioni espresse dall'ente gestore.

Sull'ammissibilità dell'istituto del silenzio assenso in ordine alla verifica di compatibilità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione delle aree protette, si richiama quanto già previsto (art. 13, comma 1) dalla legge quadro sulle aree protette 394/1991, ai sensi della quale *"Il rilascio di concessioni o*

autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato". L'attualità di tale silenzio assenso anche rispetto alla legge 241/1990 è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 6591 del 29-12-2008 e Consiglio di Stato, adunanza plenaria, Sent. n. 17 del 27-07-2016).

Quanto agli effetti derivanti (sui seguiti istruttori) dalla verifica preliminare di compatibilità (anche resa per silenzio assenso) ai fini dell'ammissibilità del progetto al finanziamento previsto dal bando, il comma 2 del presente articolo chiarisce che tale verifica non si sostituisce ai titoli abilitativi da acquisire, ove prescritti, per la realizzazione dell'intervento (ad es., il nulla osta ambientale di cui all'articolo 13 della legge 394/1991 e l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004). La verifica preliminare di compatibilità, resa da parte dell'ente gestore dell'area protetta interessata, non produrrebbe, quindi, effetti sull'esito del procedimento "principale", salvo l'obbligo di specifica motivazione, qualora si rendesse necessario modificare l'esito della verifica previamente effettuata, a tutela dell'affidamento del richiedente il finanziamento (affidamento derivante da una valutazione preliminare resa in senso favorevole in base alla documentazione fornita dall'interessato per l'adesione al bando).

Art. 10 Modifiche agli articoli 12 e 25 della l.r. 26/1993

Considerate la complessità e l'onerosità delle procedure di approvazione e di aggiornamento del piano faunistico-venatorio regionale, si propone, con la modifica al comma 2 dell'art. 12, di prevedere, in luogo della durata quinquennale, l'eventuale aggiornamento con periodicità almeno quinquennale, in linea con quanto disposto dall'art. 14, comma 7, della legge 157/1992 così formulato: *"Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale."*

La modifica al primo periodo del comma 5 dell'art. 25 tende ad evitare che, allo scadere di dieci anni dal rilascio, quando è ancora in corso la stagione venatoria, si debba richiedere il rinnovo dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso. L'altra modifica risponde semplicemente ad esigenze di migliore formulazione.

Le modifiche all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 25 sono volte a chiarire il significato del richiamo alle disposizioni precedenti nel senso di precisare a) che è ammesso il subentro nella titolarità dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti, b) che, trattandosi di un'altra ipotesi di subentro, si applica la disposizione secondo la quale la relativa domanda va corredata unicamente del consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso.

Le modifiche al comma 12 dell'art. 25 tendono a rendere attuale una disposizione ormai risalente relativa al rilascio di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso, tenuto anche conto della riallocazione di funzioni in capo alla Regione e alla Provincia di Sondrio nel frattempo intervenuta.

La modifica al comma 13 dello stesso art. 25 è conseguente alla modifica del comma 12.

Titolo III Ambito territoriale

Art. 11 Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r. 16/2016

L'articolo reca modifiche alla l.r. 16/2016, volte a semplificare alcuni profili dell'attuale procedura per l'assegnazione delle unità abitative pubbliche, procedura che, si ritiene opportuno rammentare, è già stata oggetto di un'importante modifica a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020, che, in relazione ai requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici, ha dichiarato illegittimo il riferimento temporale dei 5 anni di residenza anagrafica o di svolgimento di attività lavorativa in Lombardia nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. La sentenza ha esplicitato i suoi effetti sia sulla legge regionale 16/2016 (articolo 22 comma 1 lett. b) sia sul regolamento regionale n. 4/2017 (art. 7 comma 1 lett. b). Venendo alle modifiche di cui all'articolo proposto, esse riguardano gli articoli 6 e 23 della l.r. 16/2016; in particolare:

- con la modifica di cui alla lettera a) si introduce una “semplificazione” alla procedura, per cui non è più prevista la pubblicazione dell’avviso sul BURL da parte dei comuni capofila, essendo sufficiente la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori;
- con le modifiche di cui alla lettera b) si stabilisce, anzitutto, che con apposita deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema tipo di avviso pubblico sulla base del quale i Comuni capofila pubblicano i rispettivi avvisi. L’adozione dello schema di avviso, e delle sue eventuali modifiche, con DGR, anziché con regolamento regionale (come previsto fino ad oggi dall’art. 23, co. 9, lett. d) della l.r. 16/2016), ne semplifica notevolmente la procedura, consentendo di intervenire più rapidamente con eventuali aggiornamenti. Inoltre, si intende individuare uno strumento di salvaguardia, per la cui specifica disciplina si rinvia al regolamento regionale, che assicuri la tempestiva assegnazione di alloggi disponibili da parte dei comuni diversi dal comune capofila, nei casi in cui quest’ultimo non adempia all’obbligo di emanare l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. 16/2016;
- con la modifica di cui alla lettera c) si prevede che Comuni ed Aler definiscano una formale modalità di collaborazione (in analogia a quanto già consentito dal comma 1 del citato art. 23 per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le procedure di selezione per l’accesso ai servizi abitativi pubblici), volta ad assicurare valutazioni omogenee in sede di istruttoria delle domande per l’assegnazione degli alloggi sociali. Tale collaborazione potrà essere sviluppata anche nell’ambito della piattaforma regionale con una specifica “area di collaborazione”;
- con la modifica di cui alla lettera d), si intende ampliare la disponibilità effettiva di offerta abitativa in assegnazione, per evitare che alloggi liberi possano essere oggetto di occupazione abusiva, prevedendo che, oltre agli alloggi inseriti nell’avviso, possano essere assegnati non più solo unità abitative derivanti da sgombero ma, più in generale, altri alloggi che si rendano disponibili successivamente alla pubblicazione dell’avviso, compresi quelli derivanti da sgombero;
- la modifica di cui alla lettera e) è conseguente alla previsione dell’adozione dello schema di avviso con DGR.

Art. 12 Modifica all’articolo 6 della l.r. 86/1983

Con la presente proposta di modifica della legge regionale 86/1983 si prevede che il Tavolo delle aree regionali protette di cui all’articolo 6 della stessa l.r. sia convocato dall’assessore regionale competente in materia (attualmente la norma prevede che il Tavolo sia convocato periodicamente, ed almeno una volta all’anno, dall’assessore regionale), tenendo conto delle esigenze di confronto con le associazioni agricole, ambientaliste, piscatorie e venatorie e degli enti locali, senza che siano previsti vincoli di frequenza. Tale modifica favorisce maggiore flessibilità operativa e semplifica il funzionamento del Tavolo delle aree regionali protette.

Art. 13 Modifiche agli articoli 23 e 36 della l.r. 17/2015

La legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”, all’art. 23, incentiva il recupero e sostiene il riutilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, istituendo, a tal fine, uno specifico fondo per finanziare gli enti locali e i soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione dei beni immobili confiscati.

Tale misura rientra tra le azioni specificate al comma 1 dello stesso art. 23, consistenti nell’assistenza agli enti locali, assegnatari dei beni confiscati, e nell’affiancamento ai medesimi enti nell’erogazione dell’attività formativa, volte a supportare l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) nell’assolvimento dei compiti alla stessa demandati.

Proprio per rafforzare le attività svolte a supporto dell’ANBSC, la Direzione Generale Sicurezza, ai fini dell’attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la citata Agenzia nazionale il 7 aprile 2017, ha incaricato ARIA S.p.A. di realizzare il sistema informativo denominato “*Viewer beni confiscati*”, per la messa a disposizione dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei beni immobili sequestrati e confiscati in Lombardia (ANBSC, Prefettura, Enti Locali) di un patrimonio informativo geolocalizzato dei beni stessi.

La D.G.R. n. 4034 del 14/12/2020, che ha approvato un nuovo schema di accordo con ANBSC, ha confermato la condivisione di “*Viewer Beni Confiscati*” con l’Agenzia nazionale e la disponibilità dello stesso a favore

degli enti locali (e loro associazioni rappresentative), delle Prefetture della Lombardia, della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio e dei possibili concessionari dei beni, in quanto soggetti coinvolti nella gestione o nel monitoraggio dei beni confiscati.

Il sistema informativo “*Viewer beni confiscati*”, attraverso la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, permette di:

- semplificare e strutturare la modalità di trasferimento dei dati, in modo da renderla certificata e schedulata;
- ampliare la banca dati dei beni destinati agli enti locali;
- monitorare l’utilizzo e la destinazione dei beni da parte delle Prefetture;
- rendere fruibili le informazioni relative ai beni immobili confiscati, ancora da destinare, presenti sul territorio lombardo, per rendere più agevole la conoscenza della localizzazione e dello stato dei beni da parte degli enti locali e dei possibili concessionari dei beni stessi;
- rendere fruibili alla Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio le informazioni relative ai beni immobili sequestrati e confiscati, ancora da destinare, per rendere più agevole la conoscenza della localizzazione e dello stato dei beni stessi;
- valorizzare i beni confiscati come risorse utili allo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Con la presente proposta normativa si intende consolidare l’esperienza maturata da Regione Lombardia in questi anni, attraverso l’inserimento di una specifica disposizione legislativa nell’ambito dell’articolo 23 della L.R. 17/2015 dedicato al recupero sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, attraverso un sistema informativo dedicato, sia ai fini della fruibilità e della trasparenza delle informazioni, sia per la gestione o il monitoraggio dei beni stessi, diviene così parte integrante della legge regionale recante interventi per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità. L’inserimento della presente modifica nel PDL Semplificazione 2021 si giustifica in considerazione del fatto che la pubblicazione della suddetta mappatura è volta, tra l’altro, proprio a semplificare e rendere quindi più agevole la conoscenza della localizzazione e dello stato dei beni confiscati.

Con la modifica dell’art. 36 (norma finanziaria) della L.R. 17/2015, si indicano le risorse già stanziare nel Bilancio di previsione 2021-2023 per l’ulteriore sviluppo del sistema informativo “*Viewer Beni Confiscati*”.

Art. 14 Modifiche all’articolo 19 della l.r. 9/2001

Per semplificare e rendere più celere il percorso di approvazione dei progetti infrastrutturali, con la modifica di cui alla lettera a) si prevede la facoltà di indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo, in analogia alla disciplina statale in materia di appalti (cfr. art. 27 d.lgs.50/2016) e coerentemente a quanto già previsto in caso di approvazione da parte del comune capoluogo, ai sensi dell’art. 19 bis della LR 9/2001. Tale procedura semplificata e acceleratoria ha l’obiettivo di consentire l’efficiente impiego delle risorse finanziarie pubbliche; la loro erogazione, infatti, è generalmente condizionata al rispetto di precise scadenze in relazione ai termini fissati per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Con la modifica di cui alla lettera b), in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 e con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi della pandemia sul tessuto economico e produttivo della Regione, si introduce una disposizione di carattere transitorio che, al fine di accelerare le procedure approvative dei progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la mobilità ciclistica, estende anche a quelli di interesse comunale le disposizioni dell’art 19 della LR 9/2001 valide per le conferenze di servizi indette per l’approvazione di progetti di interesse regionale e provinciale. Si evidenzia, inoltre, che poiché alle conferenze di servizi indette ai sensi dell’art. 19 della LR 9/2001 si applica la disciplina semplificatoria introdotta dall’art. 3 della LR 20/2020 (che ne ha notevolmente ridotto i termini di svolgimento e conclusione), anche i progetti infrastrutturali di interesse comunale potranno usufruire della semplificazione prevista dall’art 3 della LR 20/2020. Ciò consentirà anche ai Comuni un utilizzo più efficace delle risorse comunitarie, statali e regionali messe a disposizione per la ripresa economica nei rispettivi territori. La disposizione regionale in esame si applica ai progetti infrastrutturali di interesse comunale per i quali l’approvazione del progetto definitivo intervenga entro 36 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la modifica di cui alla lettera c) si dispone che, qualora l'approvazione del progetto definitivo non richieda di reperire ulteriori risorse finanziarie rispetto al quadro tecnico-economico esaminato in conferenza di servizi, non occorre adottare il provvedimento di cui al comma 7 dell'art. 19 della LR 9/2001; in tal caso, pertanto, gli effetti indicati nel secondo periodo del citato comma 7 (variante urbanistica, vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità) sono prodotti dalla determinazione di conclusione della conferenza che darà atto della non necessità di dette risorse.

Art. 15 Designazioni di competenza regionale di cui all'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002

L'art. 105 del d.lgs. n.112/1998 attribuisce alle Province le funzioni relative a:

- 1) esami per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi;
- 2) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- 3) esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori;
- 4) esami per il conseguimento del titolo professionale dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- 5) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola.

L'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali 14 febbraio 2002, recante le modalità organizzative e le procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede:

- la partecipazione di esperti designati da diversi enti, tra cui le regioni, nelle commissioni provinciali costituite per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
- la partecipazione di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della regione, nelle commissioni provinciali costituite per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti punti 4 e 5.

Ciascuna Provincia si dota di un regolamento per disciplinare le attività delle commissioni decidendo, altresì, se la commissione debba essere perfetta (prevedendo la partecipazione di tutti i componenti – effettivi o supplenti – per la sua valida costituzione e operatività con la sottoscrizione dei verbali delle sedute) oppure possa operare a maggioranza.

La periodicità delle sedute delle varie commissioni è stabilita da ciascuna Provincia a seconda del numero di domande pervenute in relazione a ciascun tipo di esame.

Regione Lombardia ha garantito, negli anni, la propria presenza in tali commissioni designando personale appartenente alla D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile ed agli Uffici Territoriali Regionali (UTR). Tuttavia, attualmente è venuta meno la disponibilità da parte di quasi tutti gli UTR a designare il personale assegnato e la Direzione Generale non è in grado di sopperire con il proprio personale alle diverse nomine nelle commissioni di tutte le province. Le mancate nomine generano, quindi, ritardi nelle costituzioni delle commissioni e conseguentemente nella calendarizzazione degli esami, a detrimento dei cittadini che devono sostenerli. Ciò comporta anche pesanti ripercussioni sul tessuto economico delle categorie degli autotrasportatori, delle scuole guida e delle agenzie di consulenza per pratiche auto.

La Città Metropolitana di Milano e le altre Province già gestiscono interamente tali commissioni e vi partecipano, in media, con 2/3 funzionari - che in molte Province effettuano già una preistruttoria delle domande pervenute o predispongono i quiz per gli esami - e 1 dirigente in qualità di Presidente della Commissione. A ciò si aggiunga che la designazione regionale, prevista all'epoca dell'Accordo del 2002 per ragioni di massima partecipazione ai procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite alle province, oltre che di supporto alle stesse province, oggi non ha più ragione di essere, considerato proprio il grado di autonomia e competenza maturato in questi ormai venti anni dalle province. La norma proposta, pertanto, semplifica il lavoro già svolto dalle Province e dalla Città metropolitana che possono, in tal modo, procedere celermente alla costituzione e alla organizzazione dei lavori delle Commissioni.

Pertanto, nelle more della revisione dell'Accordo Stato Regioni Enti Locali del 14 febbraio 2002 che si intende portare all'attenzione dello Stato e delle altre regioni, al fine di semplificare il procedimento di costituzione delle commissioni provinciali e di superare i ritardi ingenerati dalle mancate nomine, si prevede che le province e la città metropolitana di Milano provvedano alla costituzione delle commissioni per lo svolgimento

delle funzioni ad esse attribuite dal citato art. 105, comma 3, del d.lgs. 112/1998, senza prevedere un componente di designazione regionale. La previsione transitoria di cui al comma 2 si rende necessaria per garantire la piena operatività anche delle commissioni provinciali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16 Derogabilità ai limiti di distanza stabiliti dal Programma regionale di gestione dei rifiuti

La proposta prevede che l'autorità competente all'approvazione dei progetti di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (province/Città metropolitana e Regione, secondo il riparto di competenze previsto dagli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003) possa valutare la deroga in sede di conferenza di servizi alle distanze minime dagli ambiti residenziali previste per la localizzazione di tali impianti, qualora il richiedente abbia depositato un'istanza corredata dai pareri del comune sede dell'impianto e dei comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili (anche se non sede dell'impianto, purché situati entro i limiti di distanza previsti dai criteri localizzativi del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), fondati su una valutazione sito specifica inerente agli aspetti urbanistico territoriali, quale condizione di procedibilità della stessa istanza. Tale previsione consente ai comuni di poter esercitare le funzioni di competenza in materia di gestione del proprio territorio (funzioni comunali connesse a quella, fondamentale, di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, ex articolo 10, comma 27, lettera d), del decreto-legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010).

L'individuazione dei comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili nei limiti di distanza previsti dai criteri localizzativi del PRGR è effettuata tramite lo stesso PRGR, che declina in modo puntuale tali criteri. In mancanza della norma proposta, l'eventuale istanza recante un progetto di impianto da insediare in deroga ai limiti di distanza di cui sopra sarebbe improcedibile, in base ai criteri escludenti attualmente previsti dal PRGR; in sostanza, il parere comunale di cui al comma 1 della presente proposta normativa dovrà essere acquisito, dall'operatore interessato, preliminarmente alla presentazione della correlata istanza di autorizzazione dell'impianto di gestione rifiuti. Così intesa, la previsione di una 'doppia istanza' (la prima al comune/ai comuni territorialmente interessato/i, per acquisirne il parere entro 45 giorni dalla richiesta e la seconda, a seguito del parere, all'autorità competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'impianto) non comporta aggravio procedimentale.

Le componenti di valutazione istruttoria attestanti il rispetto del principio di tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive, verranno valutate dagli enti competenti (in particolare: ARPA e ATS) nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi autorizzatoria dell'impianto in progetto.

Si chiarisce in articolato che è onere del proponente richiedere il parere ai comuni interessati, che dovrà essere depositato unitamente all'istanza di autorizzazione (comma 2). Si precisa in norma che la disposizione è applicabile laddove il parere del comune riguardi la possibilità di derogare, in diminuzione, le distanze minime tra impianto e funzioni sensibili (comma 1).

Si evidenzia, altresì, che il parere comunale sulla deroga di cui al comma 1 fa riferimento a criteri specificati dal PRGR, ai sensi dell'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, declinati in termini di limiti di distanza, da valutare nell'ambito dei singoli procedimenti amministrativi.

E' prevista anche la decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina sulla derogabilità ai limiti di distanza stabiliti dal PRGR, che riguarderà le istanze di autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3). La proposta normativa configura, pertanto, una semplificazione amministrativa, tramite la previsione di una misura di flessibilità localizzativa volta a rendere procedibili istanze di realizzazione o modifica di impianti di gestione rifiuti anche in deroga ai limiti di distanza previsti dal PRGR, sulla base - però - di una motivata valutazione sito-specifica comunale di natura urbanistico territoriale; ciò anche al fine di agevolare l'esercizio dell'attività economica di settore, restando impregiudicate la necessaria salvaguardia ambientale e la tutela della salute collettiva.

Art. 17 Misure di semplificazione in tema deliberazioni derogatorie dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali per interventi di rigenerazione. Modifiche agli articoli 11 e 40 ter della l.r. 12/2005

Con la presente proposta di modifica della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 si prevede che le deliberazioni derogatorie delle previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) dei parchi regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 86/1983, previste dal comma 5 septies dell'art. 11 e dal comma 4 dell'art. 40 ter, della l.r. 12/2005, siano poste in capo agli enti gestori dell'area protetta interessata. La modifica riguarda, pertanto, le deliberazioni derogatorie sia per consentire la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 5, 5 ter e 5 sexies dell'art. 11 sia gli interventi di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 40 ter della l.r. 12/2005.

Tale proposta si rende necessaria in quanto la normativa regionale vigente prevede che la Giunta regionale (in quanto organo competente ad approvare il PTC dei parchi regionali e le relative varianti, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 86/1983) si esprima con deliberazione derogatoria rispetto ad istanze puntuali presentate da comuni o da soggetti privati per la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio esistente o il recupero di edifici rurali dismessi. A tale fine si precisa che la legge regionale n. 86/1983 stabilisce che i PTC sono strumenti di pianificazione dei parchi regionali, la loro gestione e attuazione è in capo all'ente gestore dell'area protetta e l'elaborazione della proposta di PTC, con relativa adozione, spetta all'ente gestore del parco. Regione Lombardia interviene nella procedura di approvazione dei PTC esclusivamente per verificare la proposta del parco " ... rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia ... " (art. 19, comma 2, l.r. 86/1983). In tal senso si prevede, in ogni caso, che la Regione sia informata delle deliberazioni derogatorie eventualmente approvate dagli enti gestori dei parchi regionali in applicazione degli articoli 11, comma 5 octies, e 40 ter, comma 4 bis, della l.r. 12/2005.

Tale proposta non riguarda i parchi e le riserve naturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e c), della l.r. 86/1983, in quanto aree protette istituite ai sensi della legge quadro 394/1991, che prevede la deroga ai divieti di cui all'articolo 11 con specifico regolamento del parco (o della riserva naturale, in forza del rinvio all'articolo 11 previsto dall'articolo 17 della legge quadro).

Pertanto, tenendo conto delle suddette considerazioni e in coerenza con la normativa vigente (ivi incluso il rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), si ritiene che la valutazione, caso per caso, della derogabilità rispetto ai divieti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTC di un parco regionale debba essere posta in capo all'ente gestore dell'area protetta, in quanto soggetto che territorialmente si trova in possesso di tutti gli elementi di conoscenza puntuali e dettagliati necessari per compiere la migliore valutazione.

Tale previsione costituisce una misura di semplificazione procedurale e organizzativa, tenuto conto del fatto che il procedimento di approvazione dei PTC dei parchi regionali (nel quale si esplica la potestà pianificatoria dell'ente competente) è, come si è evidenziato, di natura complessa, stante il concorso di due diversi enti nel relativo iter definitorio (a differenza di altre fattispecie, quali i permessi di costruire in deroga, rispetto alle quali la piena titolarità del potere di pianificazione determina la competenza sulla deroga: cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 06-07-2017, n. 1095: "*La ratio della speciale competenza attribuita al consiglio comunale ex art. 14 D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) risiede in ciò che, poiché il permesso di costruire in deroga comporta una deroga allo strumento urbanistico comunale, unico soggetto legittimato a pronunciarsi sulla relativa istanza è l'organo titolare del relativo potere di pianificazione, id est il consiglio comunale.*").

Viene, inoltre, introdotta una norma transitoria (comma 2) per disciplinare le eventuali richieste di deliberazione derogatoria pervenute alla direzione regionale competente prima dell'entrata in vigore delle modifiche agli articoli 11 e 40 ter della l.r. 12/2005, di cui al comma 1 del presente articolo. Il previsto cambio di competenza (dalla Giunta regionale all'ente gestore del parco di volta in volta interessato) per l'assunzione delle deliberazioni derogatorie dei PTC dei parchi regionali, avrà effetto *ope legis* anche per le richieste di deroga riferite ai titoli abilitativi rilasciati e alle deliberazioni comunali approvate alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale.

Art. 18 Misure di semplificazione in tema di contributo di costruzione e di autorizzazione paesaggistica. Modifiche alla l.r. 12/2005

Le modifiche alla l.r. 12/2005 riguardanti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione (articoli interessati: 43, 46, 48 e 52) consistono, nel complesso, in misure di semplificazione amministrativa, in quanto aventi finalità di chiarimento dell'ambito di applicazione di disposizioni vigenti, in particolare a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 18/2019 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente), ponendo, al contempo, rimedio ad aporie normative e prevedendo, ove necessario, l'abrogazione di disposizioni superate.

In particolare, alla lettera a) del comma 1 si prevede l'abrogazione del comma 2 ter dell'articolo 43 della l.r. 12/2005, in quanto trattasi di disposizione superata, contenente oltretutto riferimenti a normative abrogate (comma 15 dell'articolo 44, l.r. 12/2005). Oggi il regime economico degli interventi relativi ai "servizi abitativi pubblici e sociali" (oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione) è definito dalle disposizioni dettate dall'articolo 42 della l.r. 16/2016.

Alla lettera b) del comma 1 si modifica l'articolo 46, comma 1 bis, della l.r. 12/2005 per chiarire la volontà del legislatore regionale; la norma (*'Nel caso in cui la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale prevista in convenzione non sia correlata alla necessità di garantire il reperimento della dotazione di cui all'articolo 9 e l'approntamento delle opere e delle infrastrutture sia totalmente aggiuntivo rispetto al fabbisogno generato dalle funzioni in previsione, è ammessa la possibilità di dedurre gli importi di dette opere o attrezzature a compensazione del contributo afferente il costo di costruzione di cui all'articolo 48'*) è stata introdotta, con la l.r. 18/2019, per consentire l'utilizzo del contributo relativo al costo di costruzione per la realizzazione di opere e servizi aggiuntivi rispetto alla dotazione di servizi richiesta dallo strumento urbanistico. In quest'ottica, l'avverbio "totalmente", di cui si propone la soppressione, può indurre ad una lettura restrittiva della norma, in contrasto con la sua finalità originaria. La facoltà di dedurre il contributo relativo al costo di costruzione, prevista dall'articolo 46, comma 1 bis, è stata prevista proprio per consentire la possibilità di utilizzare questa componente del contributo di costruzione ai fini e a fronte della realizzazione, in capo al soggetto operatore, di opere e servizi aggiuntivi rispetto alla dotazione di servizi richiesta dal PGT, più precisamente dal piano dei servizi. L'inciso contenuto nella norma vigente (*"sia totalmente aggiuntivo"*) è chiaramente riferito alla realizzazione di servizi in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 9 della l.r. 12/2005. La proposta eliminazione dell'avverbio "totalmente" risponde alla necessità di precludere "letture" in senso restrittivo della norma in questione, scongiurando il rischio di possibili contenziosi. Si evidenzia che tali "letture" non sarebbero in linea con l'intento del legislatore di favorire comunque la realizzazione di servizi a beneficio della collettività in senso generale, fermo restando che in sede applicativa tutte le operazioni postulano necessariamente l'assenso dell'amministrazione comunale, sempre chiamata a sottoscrivere la convenzione insieme all'operatore (l'articolo 46 è rubricato, infatti, 'Convenzione dei piani attuativi').

La lettera c) del comma 1 contiene due modifiche del comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 12/2005. La prima è finalizzata a enucleare più puntualmente gli interventi ai quali si applicano le già previste modalità di definizione del costo di costruzione; in pratica, il campo di applicazione viene esteso e allineato a quello già stabilito ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione (*cf.* articolo 44, comma 8, l.r. 12/2005). La seconda modifica è finalizzata a estendere le agevolazioni, oggi riferite ai soli interventi soggetti al contributo sul costo di costruzione, anche agli interventi (come ridefiniti nello stesso comma) a 'destinazione produttiva', per i quali il soggetto interessato è tenuto a corrispondere il contributo previsto dall'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001, con agevolazione operante per tali interventi, nel caso di specie, in relazione alla sola componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti; la misura dell'agevolazione viene fissata direttamente in legge (pari al 50% del contributo stabilito per le nuove costruzioni), anziché in un limite massimo (fino al 50%, come invece previsto per gli interventi ai quali si applica il costo di costruzione) per semplificare il calcolo necessario alla determinazione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001.

La lettera d) del comma 1 contiene la sostituzione del comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 12/2005, che risponde all'esigenza di fare chiarezza in merito al regime economico dei mutamenti di destinazione d'uso, a seguito della ridefinizione del regime economico degli interventi di ristrutturazione edilizia operata dalla l.r. 18/2019. La questione riguarda, più precisamente, la disciplina degli oneri di urbanizzazione, a seguito delle modifiche apportate dalla l.r. 18/2019 all'articolo 44 della l.r. 12/2005, che non reca più una disposizione *ad hoc* per il caso di ristrutturazione edilizia comportante modifica della destinazione d'uso (comma 12 previgente); per la determinazione degli oneri di urbanizzazione in caso di interventi edilizi su edifici esistenti si applicherà, infatti, la disciplina generale di cui all'articolo 44, comma 8, della l.r. 12/2005 (nel testo sostituito con la l.r. 18/2019). Con la modifica proposta viene chiarito che il conguaglio, all'interno del decennio, riguarda i soli

oneri di urbanizzazione ed è dovuto solo in caso di mutamento della destinazione d'uso senza opere, sempre che si attui il passaggio a una destinazione urbanisticamente più onerosa (ad es., da residenza a uffici), come attesta l'aggettivo "eventuale".

La lettera e) del comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 80 della l.r. 12/2005, in tema di autorizzazioni paesaggistiche, per colmare una lacuna normativa in riferimento alle diverse fattispecie configurabili e per estendere alla nuova casistica la procedura regionale semplificata prevista ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Tali modifiche sono necessarie ad agevolare l'applicazione univoca del vigente comma 7 dell'articolo 80 e consentono di semplificare ulteriormente i procedimenti per la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali insistenti su aree boscate, mediante attribuzione della relativa competenza paesaggistica ad un unico ente anche per opere solo parzialmente localizzate in tali aree. Il comma 7 dell'articolo 80 della l.r. 12/2005 era stato sostituito dall'articolo 13, comma 1, lett. j), numero 5), della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016) proprio per prevedere, come richiesto da più parti, l'accorpamento, presso un unico ente, della competenza paesaggistica relativa sia alla trasformazione del bosco sia all'intervento edilizio/infrastrutturale correlato, includendo anche le fattispecie di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo 80. Anche se non espressamente specificato, il vigente comma 7 dell'articolo 80 appare però applicabile solo alle opere da realizzarsi interamente all'interno del bosco. Nulla è espressamente disposto dalla legge regionale per le ipotesi nelle quali l'intervento di progetto ricada, invece, parte dentro e parte fuori dal bosco. Ciò ha indotto i diversi soggetti competenti ai sensi del comma 7 a dare applicazioni differenti della norma, anche in presenza di fattispecie analoghe. Pertanto, al fine di garantire un'applicazione univoca su tutto il territorio regionale delle norme della l.r. n. 12/2005 in materia di paesaggio, garantendo l'indispensabile chiarezza normativa, si propone un'integrazione dell'articolo 80 della l.r. 12/2005, che, se da un lato chiarisce la portata applicativa del comma 7 (destinato solo a interventi in aree *in toto* boscate, come espressamente indicato in tale comma), semplifica, al contempo, anche la procedura necessaria per la realizzazione di opere che insistano solo parzialmente su aree boscate, mediante l'accorpamento, presso un unico ente, della competenza paesaggistica anche per tale tipo di opere, perfezionando così il percorso di semplificazione già avviato, in materia, con la già richiamata l.r. n. 14/2016. Infatti, la nuova norma (comma 7 bis) consentirebbe di superare, anche per questo tipo di opere, la procedura di "doppia autorizzazione" paesaggistica, ottenendo così benefici sia per il cittadino/operatore (che potrebbe presentare una sola istanza paesaggistica) sia per la Regione e gli enti locali (poiché l'istanza verrebbe valutata da un solo ente competente al rilascio del provvedimento, ai sensi di legge) sia per la Soprintendenza (che non si vedrebbe più sottoporre due distinte relazioni tecniche illustrative a corredo di due proposte di provvedimento per un singolo intervento e che, conseguentemente, esprimerebbe un unico parere ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004), prevedendo (nuovo comma 7 bis):

1. l'attribuzione di competenze paesaggistiche anche ai comuni (sinora privi di competenze per interventi in aree boscate), qualora la localizzazione dell'intervento (determinata in base alla estensione interessata o alla volumetria, a seconda che si tratti, rispettivamente, di opera infrastrutturale – es. strada – o di opera edilizia) sia prevalentemente in area non boscata;
2. che l'ente competente per l'intero intervento venga individuato in base al criterio della "prevalenza", da riferire alla quota dell'intervento ricadente nell'ambito territoriale boscato/non boscato (valutata oggettivamente, in termini di metri o di metri cubi, a seconda del tipo di intervento);
3. che l'ente competente abbia comunque la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di richiedere un parere, non vincolante, dell'altro ente, per la parte di intervento "minoritaria". Se il parere non venisse reso dall'altro ente – sentita la propria Commissione paesaggio - entro un certo termine, l'ente competente potrebbe comunque procedere; se il parere richiesto venisse reso in senso negativo, non essendo vincolante, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 'accorpata', in base ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe in ogni caso discostarsene, congruamente motivando. Si rappresenta, per inciso, che il coinvolgimento della Commissione del paesaggio al fine della resa del parere eventualmente richiesto non rappresenta un elemento di "aggravio procedimentale" ma è, invece, in linea con la normativa vigente in Lombardia, che prevede che la Commissione si esprima su ogni intervento modificativo dell'esteriore aspetto dei luoghi da realizzarsi in area vincolata, anche su quegli interventi di minore entità sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del d.p.r. 31/2017. Per le fattispecie di cui al nuovo comma 7 bis, la Commissione paesaggio dell'ente eventualmente consultato (che, nei casi di cui al nuovo comma 7 bis, non sarebbe quello competente al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica) si esprimerà ai sensi dell'articolo 81, comma 3, lettera d), della l.r. 12/2005.

Per un migliore coordinamento tra le diverse previsioni dell'articolo 80, della l.r. 12/2005, attributive della competenza paesaggistica ai singoli enti sia in base alla tipologia dell'intervento/opera da realizzare (commi da 3 a 6) sia in base alla localizzazione degli interventi/opere in aree soggette a vincolo paesaggistico (commi 7 e 7 bis), si integra il comma 1 (funzioni paesaggistiche dei comuni) dell'articolo 80, con espressa menzione, nel contesto delle eccezioni alla generale competenza paesaggistica dei comuni, anche del nuovo comma 7 bis (il quale comprende competenze comunali, ma non in via esclusiva).

Si dispone, infine, una norma transitoria (ultimo periodo del comma 7 bis), per uniformità applicativa ed economia procedimentale, relativa ai procedimenti amministrativi paesaggistici eventualmente pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, qualora rientranti nell'ambito di applicazione del proposto comma 7 bis dell'articolo 80 della l.r. 12/2005: in tal caso, applicandosi le nuove regole ai procedimenti che saranno avviati dalla data di entrata in vigore della 'Prima legge di semplificazione 2021', i procedimenti già in essere a tale data saranno lasciati in capo agli enti competenti in base alla disciplina attualmente vigente.

Art. 19 Entrata in vigore

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge.

Relazione ex art. 28 l.r. n. 34/1978

Titolo I Ambiti Istituzionale

Art. 1 Modifiche alla l.r. 19/2019 e conseguente modifica dell'articolo 29 del r.r. 6/2020

Le proposte di modifica della l.r. 19/2019, consistendo in specificazioni e semplificazioni di natura procedurale e ordinamentale, risultano come tali prive di impatti sulla finanza pubblica.

Art. 2 Modifiche agli articoli 5 e 7 ter della l.r. 29/2006

Le modifiche apportate alla l.r. 29/2006 hanno la comune finalità di colmare vuoti normativi, consentendo di regolare fattispecie attualmente non espressamente previste in legge.

L'applicazione caso per caso della modifica proposta all'articolo 5 della l.r. 29/2006, avendo anche una finalità di economia procedimentale, potrebbe comportare risparmi di spesa pubblica (comuni/Regione) per l'effettuazione dei referendum consultivi, risparmi derivanti dalla definizione contestuale e in un unico procedimento amministrativo (referendum)-legislativo delle modifiche circoscrizionali comunali, laddove interessanti più di due comuni contigui (evitando, ove ne ricorrano i presupposti, di effettuare distinte consultazioni referendarie).

Le modifiche proposte all'articolo 7 ter della l.r. 29/2006 sono di natura procedurale, quindi di per sé inidonee a produrre effetti finanziari sul bilancio comunale o regionale.

Titolo II Ambito economico

Art. 3 Modifiche agli articoli 32 e 35 della l.r. 27/2015

Le modifiche proposte, di carattere ordinamentale, non hanno ricadute finanziarie.

Art. 4 Modifiche agli articoli 63 e 84 della l.r. 27/2015

Le modifiche agli articoli 63 e 84 hanno natura procedurale. Sono pertanto neutre per la finanza pubblica.

Art. 5 Modifica all'articolo 91 della l.r. 6/2010

La disposizione proposta non ha riflessi sulla finanza pubblica in quanto di carattere meramente procedurale.

Art. 6 Disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione di cui all'articolo 27 della l.r. 6/2010 in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19

La sospensione alla revoca dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione in caso di mancata occupazione non determina impatti sui bilanci comunali poiché non interrompe la contribuzione del soggetto concessionario.

Art. 7 Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 31/2008 e conseguenti modifiche agli articoli 39 e 47)

Non vi sono riflessi di carattere finanziario in quanto le modifiche proposte rivestono carattere ordinamentale.

Art. 8 Modifiche agli articoli 25 e 52 della l.r. 31/2008

Le modifiche proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le nuove disposizioni dell'art. 25 sono volte principalmente ad accelerare la realizzazione di interventi, a parità di risorse disponibili di cui alle Missioni 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" – Titolo 2 "Spese in conto capitale". Ciò che cambia, quindi, non è l'ammontare delle risorse da erogare in base alle richieste, ma la modalità di accesso al finanziamento.

Art. 9 Inserimento dell'articolo 55 quater nella l.r. 31/2008

La proposta del nuovo articolo 55 quater della l.r. 31/2008 codifica una prassi in essere per le procedure di ammissione a 'bandi regionali' recanti finanziamenti afferenti alla realizzazione di interventi forestali. Trattandosi di misure di natura procedimentale, volte a favorire l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso per le verifiche preliminari di compatibilità degli interventi in progetto con la pianificazione delle aree protette e con le misure di conservazione della Rete Natura 2000, rese dagli enti gestori delle aree protette interessate di competenza regionale, le norme sono, di per sé, prive di impatti sulla finanza pubblica; si tratta di misure finalizzate ad agevolare il procedimento per la valutazione delle istanze di contributo ai fini della relativa procedibilità e per l'accesso ai finanziamenti previsti dai bandi, anche con risorse europee.

Art. 10 Modifiche agli articoli 12 e 25 della l.r. 26/1993

Le modifiche proposte, avendo carattere procedurale e ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Titolo III
Ambito territoriale**

Art. 11 Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r. 16/2016

Le modifiche hanno carattere procedimentale e, pertanto, non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La modifica della piattaforma informatica regionale, per consentirne l'utilizzo ai fini della collaborazione Comuni/Aler in sede di istruttoria delle domande, rientrerà nella già prevista attività di manutenzione ordinaria della piattaforma.

Art. 12 Modifica all'articolo 6 della l.r. 86/1983

La modifica riguarda profili organizzativi/ordinamentali, in quanto definisce la modalità di convocazione del Tavolo delle aree regionali protette di cui all'articolo 6 della l.r. 86/1983 (tavolo che non comporta oneri a carico della finanza regionale, come previsto al comma 3 dello stesso articolo 6); come tale, non ha riflessi finanziari.

Art. 13 Modifiche agli articoli 23 e 36 della l.r. 17/2015

Con la presente proposta normativa si prevede lo sviluppo del sistema informativo "*Viewer Beni Confiscati*". Il suddetto sviluppo è stato stimato in 54.500,00 euro in fase di programmazione, come risulta dal piano delle attività di ARIA S.p.A., approvato dalla D.G.R. n. 4154 del 30/12/2020 e dalle previsioni di bilancio 2021-2023, capitolo 13890 alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 14 Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2001

La proposta normativa avendo natura procedurale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Piuttosto trattandosi di procedura semplificata e acceleratoria favorirà un più efficiente impiego delle risorse pubbliche.

Art. 15 Designazioni di competenza regionale di cui all'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002

La norma proposta, di carattere procedurale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16 Derogabilità ai limiti di distanza stabiliti dal Programma regionale di gestione dei rifiuti

La proposta normativa sul parere comunale relativo alla derogabilità ai limiti di distanza stabiliti dal PRGR, in caso di istanze di autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti non comporta impatti sulla finanza pubblica, in quanto la funzione consultiva comunale di cui al comma 1 rientra tra le competenze istituzionali dei comuni in materia di governo del territorio; si tratta, sostanzialmente, di competenze che i comuni già svolgono nell'ambito dei procedimenti autorizzatori di cui si tratta.

Art. 17 Misure di semplificazione in tema deliberazioni derogatorie dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali per interventi di rigenerazione. Modifiche agli articoli 11 e 40 ter della l.r. 12/2005

Le modifiche agli articoli 11 e 40 ter della l.r. 12/2005 riguardano aspetti procedurali e ordinamentali (individuazione dell'ente competente a valutare e, nel caso, approvare deroghe ai PTC dei parchi regionali) che, di per sé, non hanno riflessi finanziari.

Art. 18 Misure di semplificazione in tema di contributo di costruzione e di autorizzazione paesaggistica. Modifiche alla l.r. 12/2005

Le modifiche proposte agli articoli 43, 46, 48 e 52 della l.r. 12/2005, pur non comportando nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, potrebbero avere impatto sulla finanza degli enti locali interessati. Si osserva, invero, che l'estensione di agevolazioni previste, in particolare, sul costo di costruzione di cui all'articolo 48, comma 6, della stessa l.r. 12/2005 potrebbe comportare una riduzione delle entrate comunali. Peraltro, fermo restando il comune obiettivo di rilanciare gli interventi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio esistente (rilancio tramite il quale la prospettata riduzione degli introiti comunali potrebbe trovare compensazione dai benefici derivanti agli stessi comuni, in termini di entrate), non va dimenticato che, in base alla normativa urbanistica regionale, i comuni possono determinare autonomamente, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 12/05, gli oneri di urbanizzazione e, pertanto, potranno compensare le eventuali riduzioni previste dal presente articolo.

Le modifiche all'articolo 80 della l.r. 12/2005, essendo di natura procedimentale, non generano impatti finanziari per la Regione e neppure per gli enti coinvolti nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, ma comportano, semmai, un risparmio per tali enti. Infatti, si ricorda, non solo l'articolo 183, comma 3, del d.lgs. 42/2004 dispone che *“La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*, ma anche la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2021, n. XI/4348 (Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche) precisa, al punto 3 del relativo allegato, che *“la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri”*. Considerato che, secondo la normativa vigente, per un progetto ricadente in ambito parzialmente boscato necessitano oggi 2 distinte autorizzazioni da parte di 2 diversi enti, con la connessa necessità della pronuncia di entrambe le Commissioni per il paesaggio dei due enti coinvolti, mentre a seguito della modifica introdotta, essendo sufficiente una sola autorizzazione paesaggistica, non sarà più necessario (ma, semmai, solo eventuale) che, sul medesimo progetto, si pronuncino due Commissioni per il paesaggio, è palese che, in un'ottica complessiva, non potrà che aversi, per gli enti di volta in volta coinvolti, un risparmio in termini di rimborso

spese per i membri della Commissione, a causa della potenziale, complessiva riduzione del numero delle sedute delle Commissioni per il paesaggio.

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2021

Titolo I – Ambito istituzionale

- **Art. 1** Modifiche alla l.r. 19/2019 e conseguente modifica dell'articolo 29 del r.r. 6/2020
- **Art. 2** Modifiche agli articoli 5 e 7 ter della l.r. 29/2006

Titolo II – Ambito economico

- **Art. 3** Modifiche agli articoli 32 e 35 della l.r. 27/2015
- **Art. 4** Modifiche agli articoli 63 e 84 della l.r. 27/2015
- **Art. 5** Modifica all'articolo 91 della l.r. 6/2010
- **Art. 6** Disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione di cui all'articolo 27 della l.r. 6/2010 in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19
- **Art. 7** Abrogazione dell'art. 3 della l.r. 31/2008 e conseguenti modifiche agli articoli 39 e 47
- **Art. 8** Modifiche agli articoli 25 e 52 della l.r. 31/2008
- **Art. 9** Inserimento dell'articolo 55 quater nella l.r. 31/2008
- **Art. 10** Modifiche agli articoli 12 e 25 della l.r. 26/1993

Titolo III – Ambito territoriale

- **Art. 11** Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r. 16/2016
- **Art. 12** Modifica all'articolo 6 della l.r. 86/1983
- **Art. 13** Modifiche agli articoli 23 e 36 della l.r. 17/2015
- **Art. 14** Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2001
- **Art. 15** Designazioni di competenza regionale di cui all'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002
- **Art. 16** Derogabilità ai limiti di distanza stabiliti dal Programma regionale di gestione dei rifiuti
- **Art. 17** Misure di semplificazione in tema deliberazioni derogatorie dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali per interventi di rigenerazione. Modifiche agli articoli 11 e 40 ter della l.r. 12/2005
- **Art. 18** Misure di semplificazione in tema di contributo di costruzione e di autorizzazione paesaggistica. Modifiche alla l.r. 12/2005

Art. 19 Entrata in vigore

Titolo I Ambiti Istituzionale

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 19/2019 e conseguente modifica dell'articolo 29 del r.r. 6/2020)

1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

“3 bis. I criteri a supporto della valutazione di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale all'adesione a strumenti di programmazione negoziata disciplinati dalla normativa statale di settore.”;

b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Contestualmente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo o in qualsiasi momento, a seguito della stessa deliberazione, il Presidente della Giunta regionale può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti; la delega è esclusa per gli atti di approvazione degli accordi e per gli atti di adozione regionale degli accordi di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo, il Presidente della Regione può delegare, di volta in volta, un componente della Giunta regionale o un sottosegretario regionale a presiedere, in sua vece, gli organismi collegiali di cui ai commi 5 e 6.”;

c) al comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“o, per interventi e opere di valenza locale, mediante accordi locali semplificati ai sensi dell'articolo 8”*.

d) al comma 6 dell'articolo 6 dopo le parole *“secondo le procedure previste ai sensi dell'articolo 7”* sono aggiunte le seguenti: *“o, per interventi e opere di valenza locale, ai sensi dell'articolo 8”*;

e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo del comma 4 le parole *“approva i contenuti dell'AdP”* sono sostituite dalle seguenti: *“approva i contenuti dell'ipotesi di AdP”*;

2) la lettera f) del comma 13 è sostituita dalle seguenti:

“f) comportano variante al PGT, anche in casi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c), al PTCP o anche al PTM;

f bis) comportano variante al piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); resta ferma la non modificabilità del PTR nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura.”;

f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e previa condivisione tecnica dei contenuti”*;

2) dopo il primo periodo del comma 3 è inserito il seguente: *“A seguito della condivisione dei contenuti della proposta di ALS da parte della Regione, le amministrazioni locali procedono alla promozione dell'accordo e alla contestuale approvazione dell'ipotesi di ALS.”*;

3) dopo la lettera i) del comma 4 è aggiunta la seguente: *“i bis) la definizione del meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell'erogazione dell'eventuale cofinanziamento regionale”*;

g) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo del comma 3 le parole *“o comunque derivanti”* sono soppresse;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì:

a) agli accordi approvati, ai sensi della l.r. 2/2003, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Prima legge di semplificazione 2021”, in relazione alle fasi di attuazione e conclusione degli stessi, ivi compresa l'applicazione a tali accordi della procedura per l'approvazione di eventuali atti integrativi e delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 7; sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nei singoli accordi, ove non contrastanti con la disciplina attuativa di cui alla presente legge;

b) agli accordi promossi dalla Regione o con adesione regionale, ai sensi della l.r. 2/2003, prima della data di cui al comma 3 e non ancora approvati all'entrata in vigore della legge regionale recante “Prima legge di semplificazione 2021”, a decorrere dalla fase di definizione in essere, per ciascun accordo, alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, ivi incluse, a seguito dell'eventuale approvazione dell'accordo, le relative procedure e modalità di attuazione e conclusione.”.

2. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 8, comma 3, della l.r. 19/2019, di cui al comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del presente articolo, al regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 (Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 la parola "promotrice" è sostituita dalla parola "interessata";
- b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
 - "b) valutazione e verifica regionale della proposta di ALS ai sensi del comma 1 e condivisione dei contenuti dell'ipotesi di accordo con l'amministrazione locale interessata, ai fini della:*
 - b1) promozione dell'accordo da parte dell'amministrazione di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui alla successiva lettera c);*
 - b2) adesione regionale all'ALS di cui all'articolo 8, comma 3, della "Legge", secondo le modalità di cui alla successiva lettera c);*
- c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: *"d) sottoscrizione dell'ALS e approvazione, da parte dell'amministrazione locale promotrice, dell'accordo sottoscritto, con conseguente pubblicazione sul BURL del relativo atto di approvazione;"*.

Art. 2

(Modifiche agli articoli 5 e 7 ter della l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: *"c) ampliamento del territorio di un comune per aggregazione di parte del territorio di uno o più comuni ad esso contigui;"*;
 - b) il comma 3 dell'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:
 - "3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 o dell'eventuale esito positivo della procedura di cui al comma 4 ter la struttura regionale competente in materia di enti locali entro trenta giorni dalla relativa presentazione o dal riscontro di cui allo stesso comma 4 ter e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 1.";*
 - c) dopo il comma 4 dell'articolo 7 ter sono aggiunti i seguenti:
 - "4 bis. Ai fini della presentazione della richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 sexies ciascuno dei comuni interessati può attivarsi adottando la modalità di promozione di cui all'articolo 7 bis o quella di cui al comma 2 del presente articolo, purché nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente Capo.*
 - 4 ter. In caso di adozione, da parte di ciascun comune interessato, di modalità di promozione dell'iniziativa legislativa diverse, tra quelle previste dal comma 4 bis, il comune che ha ricevuto la richiesta dagli elettori residenti ai sensi del presente articolo ne informa l'altro o gli altri comuni interessati, entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata deliberazione sul confronto preliminare, ove prescritto, o comunque in caso di mancato riscontro, da parte dell'altro o di uno degli altri comuni interessati, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente periodo, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa si intende conclusa con esito negativo.".*
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quesiti tipo per l'effettuazione del referendum consultivo sui mutamenti delle circoscrizioni comunali nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 29/2006, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle iniziative eventualmente già avviate, ai sensi degli articoli 7 bis o 7 ter della l.r. 29/2006, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Prima legge di semplificazione 2021".

Titolo II

Ambito economico

Art. 3

(Modifiche agli articoli 32 e 35 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale n.27 del 1° ottobre 2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 32, le parole: "linee funiviarie di servizio pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "*impianti di risalita*" e la parola: "esse" è sostituita dalle seguenti: "*tali strade o impianti*";
- b) al comma 2 dell'articolo 32, le parole "di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie" sono sostituite dalle seguenti: "*ordinario o impianti di risalita*";
- c) al comma 4 dell'articolo 32, la parola: "alta" è soppressa, il numero: "2000" è sostituito dal seguente: "1200" e le parole "di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita" sono sostituite dalla seguente: "*ordinario*";
- d) al comma 1 dell'articolo 35, dopo la parola: "istanza" sono inserite le seguenti "*dei proprietari non gestori o*";
- e) al comma 2 dell'articolo 35, le parole: "dai comuni, dalle associazioni di categoria o dai gestori dei rifugi stessi" sono sostituite dalle seguenti: "*dai soggetti di cui al comma 1.*"

Art. 4
(Modifiche agli articoli 63 e 84 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale n. 27 del 1 ottobre 2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla rubrica dell'articolo 63 le parole " , esami" sono soppresse;
- b) il comma 2 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:
"2. Sono iscritti nel registro di cui al comma 1 coloro che, a seguito di presentazione della relativa domanda alla provincia o alla Città metropolitana competente, sono riconosciuti in possesso:
- a) *dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) ovvero;*
- b) *delle condizioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).*";
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 63 è inserito il seguente:
"2. bis. La Giunta regionale definisce le modalità per la presentazione delle domande, la loro istruttoria nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 2 per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 1 e per la cancellazione dal registro regionale.";
- d) al comma 3 dell'articolo 63, le parole "continuità ed" sono soppresse e la parola "in" è sostituita dalla seguente: "*per*";
- e) al comma 2 bis dell'articolo 84, le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "*Per gli anni 2020 e 2021*".

Art. 5
(Modifica all'articolo 91 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:
- a) Dopo il comma 4 dell'articolo 91 della legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" è inserito il seguente:

“4. 1. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 non è necessario il parere vincolante di conformità di cui all’articolo 81, comma 2, lettera c)”.

Art. 6

(Disposizioni sulla revoca dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione di cui all’articolo 27 della l.r. 6/2010 in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. La revoca dell’autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 6 del 2 febbraio 2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” non può essere disposta in relazione alle assenze intercorse nel periodo dello stato di emergenza da Covid-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

Art. 7

(Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 31/2008 e conseguenti modifiche agli articoli 39 e 47)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l’articolo 3 è abrogato;
- b) al comma 2 dell’articolo 39, le parole: “sulla base degli indirizzi contenuti nel piano agricolo triennale di cui all’articolo 3 e delle priorità individuate con il DPEFR” sono sostituite dalle seguenti: “*sulla base delle priorità individuate dal programma regionale di sviluppo*”;
- c) all’alinea del comma 1 dell’articolo 47, le parole: “Nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “*Nell’ambito dei rispettivi strumenti di programmazione*”.

Art. 8

(Modifiche agli articoli 25 e 52 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Pronto intervento in aree forestali)

1. *E’ assicurato il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale.*

2. *Fatti salvi gli interventi di protezione civile, si considerano di pronto intervento le opere e i lavori necessari per:*

- a) *recuperare alberi in vaste aree boschive gravemente danneggiate da eventi eccezionali, quali, ad esempio, trombe d’aria;*
- b) *assicurare il rapido taglio ed esbosco di alberi compromessi da estese diffusioni di patogeni e parassiti per i quali non sono praticabili forme di lotta chimica o biologica;*
- c) *ripristinare la viabilità agro-silvo-pastorale di cui all’articolo 59, ostruita da eventi eccezionali, qualora sia indispensabile garantire un veloce accesso ad aree forestali divenute irraggiungibili;*
- d) *fronteggiare altre situazioni eccezionali, non diversamente affrontabili, che possano arrecare pregiudizio al patrimonio forestale.*

3. *Possono beneficiare del sostegno, non cumulabile con altre forme di sostegno e, in particolare, con il sostegno previsto dall’articolo 19, le comunità montane o, in mancanza, le unioni dei comuni e i comuni.*

4. *La Regione assegna, in osservanza, se del caso, delle disposizioni sugli obblighi in materia di aiuti di Stato e tramite l’attuazione degli adempimenti ad essi correlati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 bis della Regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea), le risorse necessarie all’affidamento delle opere e dei lavori di cui al comma*

1 nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. Per l'esecuzione delle opere e degli interventi si procede con l'occupazione temporanea nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Prima legge di semplificazione 2021", definisce aspetti organizzativi e procedurali inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo e fornisce agli enti interessati indicazioni relative alla loro applicazione con particolare riguardo alle tipologie di eventi eccezionali, alle modalità di perimetrazione delle aree, alle spese ammissibili al finanziamento e alle modalità di richiesta del sostegno.";

b) i commi 3 e 4 dell'articolo 52 sono abrogati;

c) all'alinea del comma 5 dell'articolo 52, le parole: "trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "trasferisce annualmente alle comunità montane o eroga direttamente, in base alle disposizioni degli articoli 26 e 29, risorse";

d) al comma 6 dell'articolo 52, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, la Provincia di Sondrio";

e) al comma 7 dell'articolo 52, le parole: "le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori di parchi regionali e naturali e la Regione, secondo le rispettive competenze," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)."

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 55 quater nella l.r. 31/2008)

1. Dopo l'articolo 55 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è inserito il seguente:

"Art. 55 quater ("Semplificazione amministrativa per la realizzazione di interventi nel settore forestale")

1. Nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle domande di contributo riferite a bandi per il finanziamento di interventi riguardanti le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, comma 1, l'arboricoltura da legno e pioppicoltura di cui all'articolo 50 bis, la realizzazione di sistemi forestali di cui all'articolo 55 o l'impianto di siepi e filari, adottati dalla Regione o da altri enti ai quali la stessa Regione abbia conferito tale facoltà, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, delle riserve naturali o dei siti di Rete Natura 2000 devono effettuare, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, una verifica preliminare di compatibilità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali o con le misure di conservazione delle zone facenti parte della Rete Natura 2000. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la verifica si intende assolta con esito positivo.

2. La verifica preliminare con eventuali prescrizioni o tacitamente resa dagli enti gestori di cui al comma 1 lascia, in ogni caso, impregiudicata la necessità di acquisire i titoli abilitativi, ove prescritti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi i titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)."

Art. 10

(Modifiche agli articoli 12 e 25 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 12, le parole: " , ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità" sono sostituite dalle seguenti: "e può essere aggiornato con periodicità almeno quinquennale";

b) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25, le parole: "per dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio" e la parola: "importi" è sostituita dalle seguenti: "comporta la";

- c) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 25, prima delle parole: "E' ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede" sono inserite le seguenti: "*Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti e secondo la disposizione di cui al secondo periodo,*" e le parole: "e secondo le disposizioni precedenti" sono soppresse;
- d) al comma 12 dell'articolo 25, le parole: "Le province, nella stagione venatoria 1993/94," sono sostituite dalle seguenti: "*La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio*" e dopo la parola: "rilasciato" sono inserite le seguenti: "*dalle province*";
- e) al comma 13 dell'articolo 25, le parole da: "Le autorizzazioni di cui al comma 12" a: "per gli anni successivi;" sono soppresse e dopo le parole: "una possibile capienza" sono inserite le seguenti: "*rispetto a quanto disposto dal comma 12;*

Titolo III Ambito territoriale

Art. 11 (Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r. 16/2016)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti parole: "*e pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori.*";
 - b) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 sono redatti secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3 ter. Nel caso di inadempienza del comune capofila all'obbligo previsto al comma 3, il comune del relativo ambito, sul cui territorio insistono unità abitative disponibili, invita il comune capofila ad adempiere. Qualora entro trenta giorni dalla comunicazione dell'invito il comune capofila non provveda, il comune proponente pubblica un avviso, per l'assegnazione di tutte le unità abitative disponibili localizzate sul proprio territorio.";
 - c) dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 23 è inserito il seguente: "*Al fine di assicurare uniformità di valutazione, in fase istruttoria, delle domande per l'assegnazione delle unità abitative, i comuni e le Aler definiscono modalità di collaborazione, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale.*";
 - d) alla lettera c bis) del comma 9 dell'articolo 23 le parole "oggetto di sgombero a seguito di occupazione senza titolo" sono sostituite dalle seguenti: "*che si rendono comunque disponibili*";
 - e) la lettera d) del comma 9 dell'articolo 23 è abrogata.

Art. 12 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è apportata la seguente modifica:
 - a) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"4. Il Tavolo è convocato dall'assessore regionale."

Art. 13 (Modifiche agli articoli 23 e 36 della l.r. 17/2015)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 è inserita la seguente:

“b bis) la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, attraverso un sistema informativo dedicato, da mettere a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della fruibilità e della trasparenza delle informazioni, sia per la gestione o il monitoraggio dei beni stessi”;

b) dopo il comma 9 dell'articolo 36 è inserito il seguente:

“9 bis. Alle spese per l'implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b bis), quantificate in euro 54.500,00 per il 2021, si provvede con le risorse stanziare alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', del bilancio di previsione 2021-2023.”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2001)

1. All'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale” sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“E’ ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo”;*
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali di cui al comma 1 di interesse comunale per i quali l'approvazione del progetto definitivo è intervenuta fino a trentasei mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso, il provvedimento di cui al comma 7 è adottato dal competente organo comunale.”;
 - c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7.1. Se non risulta necessario disporre di risorse finanziarie con il provvedimento di cui al comma 7, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi ne dà atto e, in tal caso, produce gli effetti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7.”.

Art. 15

(Designazioni di competenza regionale di cui all'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002)

1. Fino alla revisione dell'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le province e la città metropolitana di Milano provvedono alla costituzione delle commissioni per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal citato art. 105, comma 3, del d.lgs. 112/1998, senza prevedere un componente di designazione regionale. A tal fine, i suddetti enti adottano i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle medesime commissioni.
2. Per le commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti designati dalla Regione cessano dal rispettivo incarico. Le province e la città metropolitana di Milano adottano, ove necessario, gli atti idonei ad assicurare la continuità operativa delle suddette commissioni.

Art. 16

(Derogabilità ai limiti di distanza stabiliti dal Programma regionale di gestione dei rifiuti)

1. L'autorità competente all'approvazione dei progetti di realizzazione o modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti può consentire la deroga, in diminuzione, alle distanze minime dagli ambiti residenziali e alle distanze minime dalle funzioni sensibili, previste dal programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), per istanze corredate dai pareri del comune sede dell'impianto da autorizzare e dei comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili situati entro i limiti di distanza previsti dai criteri localizzativi del PRGR. I pareri di cui al primo periodo sono resi entro quarantacinque giorni dalla

richiesta di cui al comma 2, a seguito di valutazione sito-specifica limitatamente agli aspetti urbanistico territoriali.

2. I pareri comunali di cui al comma 1, da rendere a seguito di specifica richiesta del proponente, sono depositati a corredo dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione o modifica degli impianti di gestione rifiuti di cui allo stesso comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti presentate dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di semplificazione 2021'.

Art. 17

(Misure di semplificazione in tema deliberazioni derogatorie dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali per interventi di rigenerazione. Modifiche agli articoli 11 e 40 ter della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 septies dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 5 octies”;

b) dopo il comma 5 septies dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
“5 octies. Qualora gli interventi di cui ai commi 5, 5 ter e 5 sexies siano in contrasto con disposizioni contenute nei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), la deliberazione derogatoria di cui al comma 5 septies è approvata dall'ente gestore del parco regionale interessato, che ne dà informazione alla Regione.”;

c) al comma 4 dell'articolo 40 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis”;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 40 ter è aggiunto il seguente:
“4 bis. Qualora le previsioni impeditive del recupero edilizio siano contenute nei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, la deliberazione derogatoria di cui al comma 4 è approvata dall'ente gestore del parco regionale interessato, che ne dà informazione alla Regione.”.

2. In prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modifiche previste al comma 1 si applicano anche ai titoli abilitativi rilasciati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 septies, della l.r. 12/2005, e alle deliberazioni comunali approvate, ai sensi dell'articolo 40 ter, comma 4, della stessa l.r. 12/2005, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Misure di semplificazione in tema di contributo di costruzione e di autorizzazione paesaggistica. Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 ter dell'articolo 43 è abrogato;

b) al comma 1 bis dell'articolo 46 è soppressa la parola “totalmente”;

c) al comma 6 dell'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole “anche comportanti demolizione e ricostruzione” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori,”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi in cui, per gli interventi di cui al precedente periodo, sia prevista, in luogo del contributo relativo al costo di costruzione, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001, il contributo stesso, limitatamente alla relativa componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, è dovuto in misura pari al 50 per cento del contributo stabilito per le nuove costruzioni.”;

d) il comma 3 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione.”;

e) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole “e 7” sono sostituite dalle seguenti: “7 e 7bis”;

2) al comma 7, dopo le parole “che comportino anche la trasformazione del bosco”, sono aggiunte le seguenti: “e che ricadono totalmente in area boscata”;

3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, per gli interventi e le opere ricadenti in parte in area boscata e in parte in area non boscata comunque sottoposta ad altro vincolo paesaggistico, l'ente competente tra quelli di cui al presente articolo viene individuato in relazione all'ambito vincolato, boscato o meno, nel quale ricade la quota maggioritaria da realizzarsi, espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete. In tal caso, l'ente competente, così individuato, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica sia per la parte di intervento o opera ricadente in area boscata, concernente sia la trasformazione del bosco sia la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente nel bosco, sia per la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente in area vincolata posta fuori dal bosco. A tal fine, l'ente competente, ove lo ritenga necessario, può richiedere un parere, non vincolante, all'ente al quale, secondo il presente articolo, spetterebbero, in via ordinaria, le funzioni amministrative per la quota minoritaria dell'intervento o dell'opera da realizzarsi. Detto parere, ove richiesto, deve essere reso, sentita la commissione per il paesaggio, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; decorso detto termine, l'ente competente può comunque procedere. La disciplina di cui al presente comma si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Prima legge di semplificazione 2021’.”.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.